



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 marzo 2019
(OR. en)

7814/19
ADD 1

AVIATION 65
DELECT 90

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1845 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1845 final - Annex.

All.: C(2019) 1845 final - Annex

Bruxelles, 12.3.2019
C(2019) 1845 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale

ALLEGATO

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) l'indice è sostituito dal seguente:

Indice

21.1 Generalità

SEZIONE A – REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21.A.1 Finalità

21.A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21.A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

21.A.3B Direttive di aeronavigabilità

21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

21.A.11 Finalità

21.A.13 Ammissibilità

21.A.14 Dimostrazione di conformità operativa

21.A.15 Domanda

21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

21.A.20 Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

21.A.31 Progetto di tipo

21.A.33 Verifiche e prove

21.A.35 Prove in volo

21.A.41 Certificato di omologazione del tipo

21.A.44 Obblighi del titolare

21.A.47 Trasferibilità

21.A.51 Durata e validità prolungata

21.A.55 Conservazione della documentazione

21.A.57 Manuali

21.A.61 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.62 Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

- 21.A.90A Finalità
- 21.A.90B Modifiche standard
- 21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo
- 21.A.92 Ammissibilità
- 21.A.93 Domanda
- 21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità
- 21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità
- 21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
- 21.A.105 Conservazione della documentazione
- 21.A.107 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
- 21.A.108 Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa
- 21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

- 21.A.111 Campo d'applicazione
- 21.A.112A Ammissibilità
- 21.A.112B Dimostrazione di idoneità
- 21.A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare
- 21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare
- 21.A.116 Trasferibilità
- 21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
- 21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA
- 21.A.118B Durata e validità
- 21.A.119 Manuali
- 21.A.120A Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
- 21.A.120B Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE

- 21.A.121 Finalità
- 21.A.122 Ammissibilità
- 21.A.124 Domanda
- 21.A.125A Rilascio di un'autorizzazione a procedere
- 21.A.125B Non conformità

- 21.A.125C Durata e validità
- 21.A.126 Sistema di verifica della produzione
- 21.A.127 Prove: aeromobile
- 21.A.128 Prove: motori ed eliche
- 21.A.129 Obblighi del fabbricante
- 21.A.130 Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

- 21.A.131 Finalità
- 21.A.133 Ammissibilità
- 21.A.134 Domanda
- 21.A.135 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione
- 21.A.139 Sistema qualità
- 21.A.143 Manuale d'impresa
- 21.A.145 Requisiti per l'approvazione
- 21.A.147 Modifiche all'impresa di produzione approvata
- 21.A.148 Trasferimenti di sede
- 21.A.149 Trasferibilità
- 21.A.151 Termini di approvazione
- 21.A.153 Modifiche ai termini di approvazione
- 21.A.157 Indagini
- 21.A.158 Non conformità
- 21.A.159 Durata e validità prolungata
- 21.A.163 Privilegi
- 21.A.165 Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

- 21.A.171 Finalità
- 21.A.172 Ammissibilità
- 21.A.173 Classificazione
- 21.A.174 Domanda
- 21.A.175 Lingua
- 21.A.177 Emendamenti o modifiche
- 21.A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21.A.180 Verifiche
- 21.A.181 Durata e validità
- 21.A.182 Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

- 21.A.201 Finalità
- 21.A.203 Ammissibilità
- 21.A.204 Domanda
- 21.A.207 Emendamenti o modifiche
- 21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21.A.210 Verifiche
- 21.A.211 Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

- 21.A.231 Finalità
- 21.A.233 Ammissibilità
- 21.A.234 Domanda
- 21.A.235 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione
- 21.A.239 Assicurazione qualità del progetto
- 21.A.243 Informazioni
- 21.A.245 Requisiti per l'approvazione
- 21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto
- 21.A.249 Trasferibilità
- 21.A.251 Termini di approvazione
- 21.A.253 Modifiche ai termini di approvazione
- 21.A.257 Indagini
- 21.A.258 Non conformità
- 21.A.259 Durata e validità prolungata
- 21.A.263 Privilegi
- 21.A.265 Obblighi del titolare

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

- 21.A.301 Finalità
- 21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili
- 21.A.305 Approvazione di parti e pertinenze
- 21.A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

- 21.A.431A Finalità
- 21.A.431B Riparazioni standard
- 21.A.432A Ammissibilità
- 21.A.432B Dimostrazione di conformità operativa

- 21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione
- 21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione
- 21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione
- 21.A.439 Produzione di parti per la riparazione
- 21.A.441 Esecuzione delle riparazioni
- 21.A.443 Limitazioni
- 21.A.445 Danni non riparati
- 21.A.447 Conservazione della documentazione
- 21.A.449 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
- 21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

- 21.A.601 Finalità
- 21.A.602A Ammissibilità
- 21.A.602B Dimostrazione di idoneità
- 21.A.603 Domanda
- 21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)
- 21.A.605 Requisiti relativi ai dati
- 21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO
- 21.A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO
- 21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)
- 21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO
- 21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati
- 21.A.611 Modifiche di progetto
- 21.A.613 Conservazione della documentazione
- 21.A.615 Verifiche dell'Agenzia
- 21.A.619 Durata e validità
- 21.A.621 Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

- 21.A.701 Campo d'applicazione
- 21.A.703 Ammissibilità
- 21.A.705 Autorità competente
- 21.A.707 Domanda di permesso di volo
- 21.A.708 Condizioni di volo
- 21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo
- 21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo

- 21.A.711 Rilascio del permesso di volo
- 21.A.713 Modifiche
- 21.A.715 Lingua
- 21.A.719 Trasferibilità
- 21.A.721 Verifiche
- 21.A.723 Durata e validità
- 21.A.725 Rinnovo del permesso di volo
- 21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo
- 21.A.729 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

- 21.A.801 Identificazione di prodotti
- 21.A.803 Trattamento dei dati identificativi
- 21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze
- 21.A.805 Identificazione di parti critiche
- 21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B - PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

- 21.B.5 Finalità
- 21.B.20 Obblighi dell'autorità competente
- 21.B.25 Requisiti d'impresa per l'autorità competente
- 21.B.30 Procedure documentate
- 21.B.35 Modifiche organizzative e delle procedure
- 21.B.40 Composizione delle controversie
- 21.B.45 Resoconti/coordinamento
- 21.B.55 Conservazione della documentazione
- 21.B.60 Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

- 21.B.70 Specifiche di certificazione
- 21.B.75 Condizioni speciali
- 21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
- 21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile
- 21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
- 21.B.100 Livello di partecipazione

21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per certificati di omologazione supplementari

21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21.B.120 Indagini

21.B.125 Non conformità

21.B.130 Rilascio dell'autorizzazione a procedere

21.B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21.B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21.B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21.B.150 Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.B.220 Indagini

21.B.225 Non conformità

21.B.230 Rilascio del certificato

21.B.235 Monitoraggio continuo

21.B.240 Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.260 Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.B.320 Indagini

21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

21.B.326 Certificato di aeronavigabilità

21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità

21.B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

21.B.345 Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

- 21.B.420 Indagini
- 21.B.425 Rilascio dei certificati acustici
- 21.B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici
- 21.B.445 Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

- 21.B.450 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità
- 21.B.453 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

- 21.B.480 Rilascio dell'autorizzazione ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

- 21.B.520 Accertamenti
- 21.B.525 Rilascio di permessi di volo
- 21.B.530 Revoca del permesso di volo
- 21.B.545 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Appendici

- Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione;
- Appendice II — Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità;
- Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo;
- Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate);
- Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità;
- Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità;
- Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico;
- Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell'aeromobile;
- Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in servizio;
- Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione;
- Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione;
- Appendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo."

(2) il punto 21.A.14 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Il richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.";

(b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) In deroga alla lettera a), il richiedente può dimostrare la propria conformità operativa ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.15, lettera b), quando il prodotto da omologare è:

- 1) un aeromobile ELA1; oppure
- 2) un motore o un'elica installati su un aeromobile ELA1.";

(3) il punto 21.A.15 è così modificato:

(a) le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

1. una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;
2. le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;
3. l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione;
4. una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;
5. una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla

sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità; e

7. un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

- c) Dopo la presentazione iniziale all'Agenzia, il programma di certificazione deve essere aggiornato dal richiedente se ci sono modifiche del progetto di certificazione che interessano uno qualsiasi dei punti da 1 a 7 della lettera b).
- d) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.";

(b) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

- "e) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l'accordo dell'Agenzia in tal senso.
- f) Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera e) il richiedente può:
 - 1) presentare una nuova domanda e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure
 - 2) chiedere una proroga del termine di cui alla lettera e) e proporre una nuova data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di

omologazione o certificato di homologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.";

- (4) il punto 21.A.16A è soppresso;
- (5) il punto 21.A.16B è soppresso;
- (6) il punto 21.A.17A è soppresso;
- (7) il punto 21.A.17B è soppresso;
- (8) il punto 21.A.18 è soppresso;
- (9) i punti 21.A.20 e 21.A.21 sono sostituiti dai seguenti:

"21.A.20 Dimostrazione di conformità alla base di homologazione, alla base di homologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

- a) Dopo l'approvazione del programma di certificazione da parte dell'Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alle premesse di homologazione, alle premesse di homologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, quali definiti e comunicati al richiedente dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.
- b) Il richiedente deve comunicare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione di conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione del rischio di cui al punto 21.A.15, lettera b), 6), o sul programma di certificazione o che possano comunque esigere una modifica del livello di partecipazione dell'Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto 21.B.100, lettera c).
- c) Il richiedente deve registrare gli elementi dimostrativi della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.
- d) Una volta completate tutte le dimostrazioni di conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove in conformità al punto 21.A.33, e una volta concluse tutte le prove in volo in conformità al punto 21.A.35, il richiedente deve dichiarare:
 - 1) di aver dimostrato la conformità alle premesse di homologazione, alle premesse di homologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, in base al programma di certificazione approvato dall'Agenzia stessa; e
 - 2) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

- e) Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera d). Qualora il richiedente sia titolare di un'appropriata approvazione DOA, la dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al capitolo J e deve essere presentata all'Agenzia.

21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

- a) Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione oppure, se l'aeromobile non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, di un certificato di omologazione ristretto, il richiedente deve:
- 1) dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;
 - 2) conformarsi al punto 21.A.20;
 - 3) dimostrare che il motore e l'elica, se installati sull'aeromobile:
 - A) sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure
 - B) sono risultati conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilita e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, necessari a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.
- b) In deroga alla lettera a), 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati."

(10) il punto 21.A.23 è soppresso;

(11) al punto 21.A.31, lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell'aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi di tipo identico.";

(12) il punto 21.A.33 è sostituito dal seguente:

"21.A.33 Verifiche e prove

- a) (Riservato)
- b) Prima di ogni prova nel corso della dimostrazione di conformità prescritta al punto 21.A.20, il richiedente deve avere verificato quanto segue:
- 1) per l'esemplare di prova:
 - i) che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

- ii) che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e
 - iii) che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e
- 2) che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per i test siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.
- c) Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera b), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità che illustri le potenziali non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati dei test, e deve consentire all'Agenzia di eseguire la verifica che essa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.
- d) Il richiedente deve consentire all'Agenzia di:
 - 1) verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità; e
 - 2) effettuare o assistere a qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità.
- e) Per tutte le prove e verifiche effettuate dall'Agenzia o in sua presenza in conformità alla lettera d), 2):
 - 1) il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera c); e
 - 2) non sono consentite modifiche dell'esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di conformità, tra il momento del rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla lettera c) e il momento della presentazione dell'esemplare di prova all'Agenzia per le verifiche del caso.";

(13) il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente:

"21.A.41 Certificato di omologazione

Devono far parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO₂ e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.";

(14) il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

"21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione

Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una "modifica di minore entità" non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano "modifiche di maggiore entità" ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate."

(15) il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente:

"21.A.93 Domanda

- a) La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall'Agenzia.
- b) La domanda deve inoltre comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:
 - 1) una descrizione della modifica che specifichi:
 - i) la configurazione o le configurazioni del prodotto nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;
 - ii) tutti gli aspetti del prodotto nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e
 - iii) quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;
 - 2) l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 3) per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:
 - i) una proposta relativa alla base iniziale di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;
 - ii) una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

- iii) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
 - iv) un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.
- c) La domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione ha una validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia evidente che non verrà approvata, entro il termine di cui alla presente lettera, il richiedente può:
 - 1) presentare una nuova domanda di modifica del certificato e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure
 - 2) chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell'approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.";

(16) i punti 21.A.95, 21.A.97 e 21.A.101 sono sostituiti dai seguenti:

"21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

- a) Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:
 - 1) dall'Agenzia; oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 2), quali registrati nei termini di approvazione.

- b) Una modifica di minore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:
- 1) se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa soddisfano le premesse di omologazione e i requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento il certificato di omologazione;
 - 2) nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa cui fa riferimento il certificato di omologazione;
 - 3) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabili ai sensi del punto 1 e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e
 - 4) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- c) In deroga alla lettera b),1), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione possono essere utilizzate per l'approvazione di una modifica di minore entità a condizione che non abbiano ripercussioni sulla dimostrazione della conformità.
- d) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.
- e) Il richiedente deve presentare all'Agenzia i dati giustificativi relativi alla modifica e una dichiarazione attestante che la conformità è stata dimostrata ai sensi della lettera b).
- f) L'approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

- a) Le modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:
- 1) dall'Agenzia; oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 8), quali registrati nei termini di approvazione.
- b) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

- 1) se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
 - 2) nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa soddisfano le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101; e
 - 3) se è stata dimostrata la conformità ai punti 1) e 2) ai sensi del punto 21.A.20, così come applicabile alla modifica.
- c) In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.
- d) L'approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

- a) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla seguente lettera f). La validità della domanda è determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.
- b) In deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:
- 1) una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa. Per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:
 - i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

- ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare;
 - 2) ogni sistema, parte o pertinenza che l'Agenzia non ritiene siano interessati dalla modifica;
 - 3) ogni aspetto, sistema, parte o pertinenza, interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.
- c) In deroga alla lettera a), nel caso di una modifica di un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o di un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361 kg (3 000 lb), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono essere conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione. Se tuttavia ritiene che la modifica di un aspetto sia significativa, l'Agenzia può prescrivere che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa si conformino a un emendamento di una specifica di certificazione delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione e a qualunque altra specifica di certificazione direttamente collegata, a meno che l'Agenzia non ritenga anche che la conformità a tale emendamento non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.
- d) Se l'Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e ai relativi emendamenti, prescritti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica.
- e) In deroga a quanto stabilito alle lettere a), b) e c), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa possono conformarsi a una specifica alternativa alla specifica di certificazione definita dall'Agenzia, ove ciò sia proposto dal richiedente, a condizione che l'Agenzia ritenga che l'alternativa garantisca un livello di sicurezza:
- 1) nel caso di un certificato di omologazione:
 - i) equivalente a quello delle specifiche di certificazione definite dall'Agenzia in conformità alle lettere a), b) o c) di cui sopra; oppure
 - ii) conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;
 - 2) nel caso di un certificato di omologazione ristretto, adeguato all'uso previsto.
- f) Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione definita in un emendamento che diventa applicabile successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica di un certificato di omologazione, la modifica e i settori da essa

interessati devono essere conformi anche a tutte le altre specifiche di certificazione direttamente collegate.

- g) Se la domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile comprende modifiche dei dati di idoneità operativa o è integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa devono essere stabilite in conformità alle lettere da a) a f).";

(17) il punto 21.A.103 è soppresso;

(18) i punti 21.A.111 e 21.A.112A sono sostituiti dai seguenti:

"21.A.111 Campo d'applicazione

Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

21.A.112A Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B.

(19) il punto 21.A.112B è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Il richiedente che domanda un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.";

(b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.93, lettera b).";

(20) il punto 21.A.113 è così modificato:

(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

i) includere le informazioni richieste al punto 21.A.93, lettera b);

ii) precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.";

(b) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) Il punto 21.A.93, lettera c), si applica ai requisiti relativi alla scadenza di validità della domanda e ai requisiti relativi alla necessità di aggiornare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale se la modifica non è stata approvata o è evidente che non sarà approvata entro la scadenza stabilita.";

(21) il punto 21.A.114 è soppresso;

(22) il punto 21.A.115 è sostituito dal seguente:

"21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

a) I certificati di omologazione supplementari sono rilasciati:

- 1) dall'Agenzia; oppure
- 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 9), quali registrati nei termini di approvazione.

b) Il certificato di omologazione supplementare può essere rilasciato soltanto:

- 1) se il richiedente ha dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.112B;
- 2) se è stato dimostrato che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
- 3) nel caso di un certificato di omologazione supplementare riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le modifiche necessarie dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
- 4) se è stata dimostrata la conformità ai punti 2) e 3) ai sensi del punto 21.A.20 così come applicabile alla modifica; e
- 5) se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.113, lettera b):
 - i) se il titolare del certificato di omologazione ha indicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21.A.93; e
 - ii) se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire

l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.

- c) In deroga alla lettera b), 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.
- d) Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.";

(23) al punto 21.A.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:

- 1) per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
- 2) per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);
- 3) per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica a passo variabile sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;
- 4) inoltre, nel caso di requisiti ambientali:
 - i) una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e
 - ii) una dichiarazione attestante che l'aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO₂ applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.";

(24) al punto 21.A.145, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente:

- 1) l'impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall'Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell'approvazione del progetto, comprese eventuali esenzioni concesse in relazione agli obblighi di cessazione di produzione di CO₂, in modo da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

- 2) l'impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente siano integrati correttamente nei propri dati di produzione; e
 - 3) i suddetti dati siano tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;
- c) in merito al personale e ai responsabili di direzione:
- 1) l'impresa di produzione ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all'autorità competente. Il suo compito all'interno dell'impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri prescritti e che l'impresa di produzione operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale d'impresa di cui al punto 21.A.143;
 - 2) al fine di garantire che l'impresa osservi i requisiti del presente allegato (parte 21), sono stati nominati ed individuati un responsabile o un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al punto 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per adempiere alle proprie responsabilità;
 - 3) a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate e, all'interno dell'impresa di produzione, sussiste un coordinamento completo ed efficace in materia di dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente;

(25) al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) Una volta che sia stata rilasciata l'approvazione, tutte le modifiche all'impresa di produzione approvata, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche ambientali di prodotti, parti o pertinenze, ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall'autorità competente. Le domande di approvazione devono essere presentate per iscritto all'autorità competente e l'impresa di produzione deve dimostrare a tale autorità, prima dell'attuazione della modifica, che quest'ultima è conforme ai requisiti del presente capitolo.";

(26) al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:
- 1) la classe di certificazione per cui viene richiesta l'aeronavigabilità;
 - 2) per gli aeromobili nuovi:

- i) una dichiarazione di conformità:
 - rilasciata ai sensi del punto 21.A.163, lettera b); oppure
 - rilasciata ai sensi del punto 21.A.130 e convalidata dall'autorità competente; oppure
 - per gli aeromobili importati, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la conformità dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;
 - ii) uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e
 - iii) il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile.
- 3) per gli aeromobili usati:
- i) se originari di uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;
 - ii) se originari di un paese terzo:
 - una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro all'atto del trasferimento;
 - uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
 - il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile per un particolare aeromobile;
 - la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse ad un certificato ristretto di aeronavigabilità in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;
 - una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al capitolo M; e
 - la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell'allegato 16, volume III, i dati relativi ai valori metrici di CO₂.";

(27) il punto 21.A.231 è sostituito dal seguente:

"21.A.231 Campo d'applicazione

Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette

approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.";

(28) il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

"21.A.251 Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA."

(29) il punto 21.A.258 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Se nel corso delle indagini di cui ai punti 21.A.257 e 21.B.100 vengono riscontrate prove oggettive del mancato rispetto dei requisiti applicabili del presente allegato da parte del titolare di un'approvazione DOA, le non conformità sono classificate come segue:

- 1) di "livello 1" sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato in grado di determinare non conformità incontrollate ai requisiti applicabili e di compromettere la sicurezza dell'aeromobile;
- 2) di "livello 2" sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato che non rientrano nella categoria di "livello 1".";

(b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) Una volta che le non conformità sono state notificate in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall'Agenzia:

- 1) per le non conformità di "livello 1", il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo non superiore a 21 giorni lavorativi dalla conferma scritta della non conformità;
- 2) per le non conformità di "livello 2", il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso opportune azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo di tempo stabilito dall'Agenzia che sia consono alla natura della non conformità e sia inizialmente non superiore a tre mesi. L'Agenzia può prorogare il termine iniziale qualora ritenga che la natura della non conformità lo consenta e qualora il richiedente abbia presentato un piano d'azione correttivo giudicato soddisfacente dall'Agenzia; e

- 3) una non conformità di "livello 3" non richiede un intervento immediato del titolare di un'approvazione DOA.
- d) Per non conformità di "livello 1" o "di livello 2", l'approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia. In tal caso il titolare di un'approvazione DOA deve confermare tempestivamente il ricevimento dell'avviso di sospensione o revoca dell'approvazione DOA.";

(30) il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente:

"21.A.263 Privilegi

- a) (Riservato)
- b) (Riservato)
- c) Il titolare di un'approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia e nel rispetto delle pertinenti procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:
 - 1) classificare come "di maggiore entità" o "di minore entità" le modifiche a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazione;
 - 2) approvare le modifiche minori a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazioni di minore entità;
 - 3) (Riservato)
 - 4) (Riservato)
 - 5) approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) ai sensi del capitolo M;
 - 6) approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità al punto 21.A.710, lettera a), 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), 15);
 - 7) rilasciare un permesso di volo in conformità al punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e laddove il titolare stesso di un'approvazione DOA:
 - i) controlli la configurazione dell'aeromobile, e
 - ii) ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;
 - 8) approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione ai sensi del capitolo D; e

- 9) rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari ai sensi del capitolo E e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.";

(31) il punto 21.A.265 è sostituito dal seguente:

"21.A.265 Obblighi del titolare

Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:

- a) tenere il manuale di cui al punto 21.A.243 in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;
- b) garantire che detto manuale o le procedure pertinenti incluse mediante riferimenti incrociati siano utilizzati come documenti operativi di base all'interno dell'impresa;
- c) far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;
- d) fornire all'Agenzia dichiarazioni e la relativa documentazione a conferma della conformità alla lettera c), fatta eccezione per i processi di approvazione eseguiti in conformità al punto 21.A.263, lettera c);
- e) fornire all'Agenzia dati e informazioni in merito alle azioni richieste a norma del punto 21.A.3B;
- f) stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali è possibile rilasciare un permesso di volo;
- g) stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 7), la conformità alle lettere b) ed e) del punto 21.A.711 prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;
- h) contrassegnare i dati e le informazioni pubblicati sotto l'autorità dell'impresa di progettazione approvata nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia con la seguente dicitura: "Il contenuto tecnico del presente documento è approvato sotto l'autorità della DOA rif. AESA. 21J.[XXXX]".";

(32) il punto 21.A.431A è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte o di una pertinenza e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.";

(b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- "c) Con "riparazione" si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte o di una pertinenza.
- d) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.";

(c) è aggiunta la seguente lettera f):

- "f) Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.";

(33) il punto 21.A.432B è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) Il richiedente che domanda l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA, rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J";

(b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- "c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.432C, lettera b).";

(34) è inserito il seguente punto 21.A.432C:

"21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

- a) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.
- b) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da un programma contenente:
 - 1. una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;
 - 2. l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;
 - 3. l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

4. eventuali emendamenti proposti delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;
5. una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, comprese le modalità di rispondenza e la procedura proposta per dimostrare la conformità al punto 21.A.433, lettera a), 1), nonché i riferimenti ai relativi documenti di conformità;
6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
7. specificare se i dati di certificazione sono preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.";

(35) i punti 21.A.433 e 21.A.435 sono sostituiti dai seguenti:

"21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione

a) Un progetto di riparazione può essere approvato soltanto:

- 1) se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;
- 2) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabile ai sensi della lettera a), 1), e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;
- 3) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione; e
- 4) nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), 7):
 - i) se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), 2); e

- ii) se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato in conformità al punto 21.A.451.
- b) Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera a), 2), e, su richiesta dell'Agenzia, tutti i dati giustificativi necessari.

21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

- a) Un progetto di riparazione deve essere classificato come "di maggiore entità" o "di minore entità" in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica del certificato di omologazione.
- b) Un progetto di riparazione è classificato e approvato:
 - 1) dall'Agenzia; oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1), 2) e 5), quali registrati nei termini di approvazione.";

(36) il punto 21.A.437 è soppresso;

(37) i punti 21.A.604, 21.A.605 e 21.A.606 sono sostituiti dai seguenti:

"21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:

- a) in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.610 e 21.A.615, si applicano i punti seguenti: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 e 21.B.80. Tuttavia un'autorizzazione ETSO è emessa in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione;
- b) in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell'autorizzazione ETSO per APU e i requisiti del capitolo E si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un'autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e
- c) i requisiti del capitolo M si applicano all'approvazione dei progetti di riparazione.

21.A.605 Requisiti relativi ai dati

- a) Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:
 - 1) un programma di certificazione per l'autorizzazione ETSO, nel quale siano illustrati i mezzi per dimostrare la conformità al punto 21.A.606, lettera b);
 - 2) una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti fissati in questo capitolo;

- 3) una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance) attestante che il richiedente ha dimostrato la conformità dell'articolo all'ETSO applicabile conformemente al programma di certificazione;
 - 4) una copia dei dati tecnici richiesti dall'ETSO applicabile;
 - 5) il manuale dell'impresa (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di produzione a norma del capitolo G, oppure il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.125A, lettera b), per le finalità di produzione senza approvazione di impresa di produzione in conformità al capitolo F;
 - 6) per le APU, il manuale (o un riferimento al esso) di cui al punto 21.A.243 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di progettazione a norma del capitolo J;
 - 7) per tutti gli altri articoli, le procedure (o un riferimento ad esse) di cui al punto 21.A.602B, lettera b), 2).
- b) Il richiedente deve segnalare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti nel corso del processo di approvazione che possano avere ripercussioni significative sull'autorizzazione ETSO."

21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:

- a) dimostrare la propria idoneità conformemente al punto 21.A.602B;
- b) dimostrare che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o alle eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610;
- c) conformarsi ai requisiti del presente capitolo; e
- d) dichiarare che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.";

(38) al punto 21.A.701, è aggiunto il punto 16):

"16) voli di aeromobili per la risoluzione dei problemi o la verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione.";

(39) al punto 21.B.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all'emissione, alla riconferma, all'emendamento, alla sospensione e alla revoca dei certificati, delle approvazioni e delle autorizzazioni di cui al presente allegato I."

(40) Il capitolo B della sezione B è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.70 Specifiche di certificazione

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.

21.B.75 Condizioni speciali

- a) L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le "condizioni speciali", applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:
 - 1) il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;
 - 2) l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure
 - 3) l'esperienza maturata con prodotti simili in uso o prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.
- b) Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:

- a) specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:
 - 1) il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili

dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

- 2) l'Agenzia non accetti un'alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure
- 3) l'Agenzia non accetti o prescriva altri mezzi che:
 - (i) nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139; oppure
 - (ii) nel caso di un certificato di omologazione ristretto, garantiscano un livello di sicurezza adeguato all'uso previsto; e
- b) da tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:

- a) le specifiche di certificazione per i dati di idoneità operativa definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili all'aeromobile alla data della domanda o alla data del supplemento di domanda per i dati di idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva, a meno che:
 - 1) il richiedente non scelga di osservare, o non sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure
 - 2) l'Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV e V del regolamento (UE) 2018/1139.
- b) tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

- a) L'Agenzia definisce e comunica al richiedente che richiede il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o di un certificato di omologazione supplementare o che richiede una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare, i requisiti acustici di riferimento di cui all'allegato 16 volume I, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:
 - 1) ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;
 - 2) ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;
 - 3) ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;
 - 4) al capitolo 12, per i velivoli supersonici; e
 - 5) al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante.
- b) L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (*fuel venting*) per gli aeromobili di cui all'allegato 16, volume II, parte II, capitoli 1 e 2, della convenzione di Chicago.
- c) L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato per i motori di cui all'allegato 16, volume II, parte III, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:
 - 1) al capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;
 - 2) al capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e
 - 3) al capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche.
- d) L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ dell'aeromobile di cui all'allegato 16, volume III, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e
 - 1) al capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e
 - 2) al capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici.

21.B.100 Livello di partecipazione

- a) L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni

ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

- la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e
- il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione ambientale,

e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:

1. caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;
 2. complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;
 3. criticità della progettazione o della tecnologia e relativi rischi per la sicurezza e l'ambiente, compresi quelli individuati in progetti analoghi; e
 4. prestazioni ed esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente nell'ambito in questione.
- b) Per l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, di una modifica di minore entità o di un'autorizzazione ETSO diversa da APU, l'Agenzia deve stabilire il proprio grado di partecipazione a livello dell'intero progetto di certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche nuove o inusuali, della complessità del progetto e/o della dimostrazione di conformità, delle criticità della progettazione o della tecnologia, nonché delle prestazioni e dell'esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente.
- c) L'Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di partecipazione e aggiornare tale livello ove ciò sia giustificato da informazioni aventi un impatto rilevante sul rischio precedentemente valutato a norma delle lettere a) e b). L'Agenzia deve informare il richiedente circa il cambiamento del livello di partecipazione.

21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

- a) L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un'elica oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile a condizione che:
1. il richiedente si sia conformato al punto 21.A.21;
 2. l'Agenzia, tramite le verifiche della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3. non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

(41) Il capitolo D della sezione B è sostituito dal seguente:

"21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.

21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

- a) L'Agenzia rilascia l'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione a condizione che:
 - 1) il richiedente che presenta domanda di approvazione si sia conformato:
 - i) al punto 21.A.95 per una modifica di minore entità; oppure
 - ii) al punto 21.A.97 per una modifica di maggiore entità;
 - 2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità alle lettere a) o b) del punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a

condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

- c) L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nell'approvazione della modifica del certificato di omologazione.
- d) L'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.";

(42) il capitolo E della sezione B è sostituito dal seguente:

"Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti.

21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.

21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari

- a) L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione supplementare a condizione che:
 - 1) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.115, lettera b);
 - 2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

- c) L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nel certificato di omologazione supplementare.
- d) Il certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.";

(43) il punto 21.B.326 è sostituito dal seguente:

"21.B.326 Certificato di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

- a) aeromobili nuovi:
 - 1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b) 2);
 - 2) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e
 - 3) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;
- b) aeromobili usati:
 - 1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), 3) e comprovante che:
 - i) l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché
 - ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; e
 - iii) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili previste dall'allegato I, parte M, del regolamento (CE) n. 2042/2003; e
 - iv) l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;
 - 2) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e
 - 3) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità."

(44) il capitolo M della sezione B è sostituito dal seguente:

"21.B.450 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione

L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

21.B.453 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

- a) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a condizione che:
 - 1) il richiedente abbia dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.432B;
 - 2) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.433;
 - 3) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 4) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2) e 4) della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale.";

(45) Il capitolo O della sezione B è sostituito dal seguente:

"21.B.480 Rilascio dell'autorizzazione ETSO

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:

- a) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.606;
- b) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610; e
- c) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza dell'articolo per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.